

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO n. 471 del 10 6 OTT. 2015

ME089_2 A Messina "Opere di consolidamento località Mili San Marco".

Occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’asservimento e determinazione in via provvisoria della relativa indennità di occupazione temporanea degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di cui APQ 30.03.2010.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli



interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10 dicembre 2010;

CONSIDERATO che le ragioni d'urgenza risultano ampiamente documentate nella relazione tecnica allegata al progetto, che qui si richiama integralmente;

CONSIDERATO che,

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 A_Messina - "Opere di consolidamento località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui ME 089_2 A_Messina - "Opere di consolidamento località Santa Margherita" per un importo complessivo di € 1.390.000,00;




- VISTO** il decreto commissariale n° 381 del 20.07.2012 con cui si è provveduto a confermare quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, l'Ing. Amato Antonio, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale, già nominato con Determina Sindacale n. 295690 del 17.11.2010;
- VISTA** Delibera giunta Comunale n. 1538 del 30/12/2011 con cui il Comune di Messina, per l'intervento di cui sopra, oggi contraddistinto con il codice ME 089_2 A, ha individuato, quale progettista l'Ing. Teresa Donato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° n. 308 del 21.05.2014 con il quale è stato approvato e finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo individuato con il codice ME089_2 A Messina – "Opere di consolidamento località Mili San Marco" per l'importo complessivo di €1.390.000,00 di cui € 656.973,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 31.350,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 217.708,26 per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso ed € 483.967,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il piano particellare di esproprio e la relazione di stima degli asservimenti e delle occupazioni allegato al progetto, la cui previsione di spesa trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel succitato Quadro Economico;
- VISTO** il DPR 327 del 8 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- ATTESO** che trattasi di opera, rientrante nell'accordo di programma siglato il 30.03.2010 ex D.P.C.M. 10.12.2010 ed ex O.P.C.M. 09.07.2010 n. 3886 art.1 e pertanto, urgente ed indifferibile;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra specificato, sussistono i presupposti di cui all'art. 22 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., anche in virtù della particolare natura dell'opera da realizzare, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza degli abitanti della località Mili S. Marco del Comune di Messina;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 471 del 16/07/2014 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento identificato con il codice ME089_2 A Messina – "Opere di consolidamento località Mili San Marco" a favore dell'impresa DELTA LAVORI SPA con un ribasso percentuale del 34,6824% corrispondenti a € 429.119,24 oltre a € 217.708.26 per costo del personale non soggetto al ribasso ed € 31.350,73 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a e € 678.178,23 oltre IVA;
- RITENUTO**, pertanto, necessario disporre l'occupazione urgente e temporanea e la relativa immissione in possesso degli immobili su cui ricade l'intervento, allo scopo di dare sollecito inizio ai lavori per la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, al fine di eliminare l'attuale situazione di oggettivo pericolo in ragione del rischio idrogeologico che connota la frazione in argomento;
- RAVVISATA**, altresì, la necessità di provvedere contestualmente alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili necessari per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'intervento " Opere di consolidamento località Mili San Marco" codice intervento ME 089 2 A_Messina;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.



Articolo 2

E' autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza, dalla data del presente decreto per un periodo di anni cinque, degli immobili siti nel Comune di Messina elencati nella relazione di esproprio e nel piano particellare (elaborati di progetto "All. P - Piano Particellare" e "All. P1 - Piano Particellare - localizzazione particelle"), propedeutica alla realizzazione del progetto denominato ME 089_2 A Messina, riguardante l'esecuzione delle " Opere di consolidamento località Mili San Marco" Comune di Messina (ME) - Importo € 1.390.000,00.

Articolo 3

Di avvalersi del Comune di Messina per la predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari per l'espletamento delle procedure di imposizione della servitù ed occupazione temporanea relativi all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

In ragione di quanto disposto al comma precedente, di nominare, quale Responsabile del Procedimento di espropriazione ed occupazione temporanea delle aree oggetto dell'intervento, il Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Messina o, in subordine, altro funzionario da questi indicato, previa comunicazione a questa Struttura commissariale.

Il nominato Responsabile del Procedimento di espropriazione dovrà curare le procedure nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009.

Articolo 4

L'indennità di asservimento degli immobili - procedura necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto - è determinata come previsto nel sopracitato elaborato di progetto All. P - Piano Particellare, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Le indennità spettanti ai proprietari della aree interessate dal presente provvedimento resteranno a carico del Commissario Straordinario Delegato a valere sulle somme già definite all'interno del Quadro Economico dell'intervento delle " Opere di consolidamento località Mili San Marco" ME089_2 A Messina.

Articolo 5

Il presente Decreto dovrà essere notificato ai proprietari i quali, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, comunicheranno la condivisione, di carattere irrevocabile, della relativa determinazione dell'indennità di asservimento.

Articolo 6

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80% della stessa, previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.

Articolo 7

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennità di asservimento e dichiarino l'assenza di diritti di terzi, sono tenuti a depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene.

Articolo 8

Qualora sia stata condivisa l'indennità e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, può essere concluso l'atto di cessione. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennità e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, può essere emesso, senza altre formalità, il decreto di esproprio che dà atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Articolo 9

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene, ovvero, senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero, ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio, previo deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti.



Articolo 10

I proprietari che non condividono l'indennità stabilita, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni dall'immissione in possesso. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro i successivi venti giorni, se intendano avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, e in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità alla Commissione provinciale competente ai sensi dell'art. 21 comma 15 del DPR 327/2001.

Articolo 11

Decorsi inutilmente trenta giorni dall'immissione in possesso, la determinazione dell'indennità di asservimento e di occupazione si intende non concordata, e la relativa indennità sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvederà ad emettere il decreto di asservimento.

Articolo 12

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della propria quota di proprietà in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data di emissione del decreto di esproprio. In tal caso, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001, spetteranno le maggiorazioni previste.

Articolo 13

I proprietari, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennità, sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 605 del 29.09.1973.

Articolo 14

Il presente decreto verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione, con l'immissione in possesso degli immobili e con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del DPR sopra citato.

Articolo 15

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 citato, pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.


Articolo 16

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni del Comune di Messina, o un suo tecnico delegato ed il personale d'aiuto, sono autorizzati ad accedere alle aree oggetto dell'esproprio, di proprietà delle Ditte elencate nel sopracitato elaborato di progetto *All. P - Piano Particellare*, per redigere i relativi verbali di consistenza e di immissione in possesso, al fine di procedere all'occupazione delle suddette porzioni di terreno ed identificate come aree occorrenti per l'attuazione delle "Opere di consolidamento località Mili San Marco" ME 089_2 A.

Copia dei verbali dovrà essere trasmessa al RUP.

Articolo 17

L'immissione in possesso degli immobili da occupare verrà effettuata contestualmente alla stesura del verbale di consistenza dei luoghi. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni. Alle operazioni possono partecipare il possessore degli immobili ed i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.



Articolo 18

Di notificare il presente Decreto al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Amato, al Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Messina, nonché al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

